



## TRIBUNALE DI TRANI IL PRESIDENTE

- Sentito il Presidente della Sezione Civile ed i Magistrati dell'Area Famiglia della Sezione Civile del Tribunale di Trani;
- Rilevata la necessità di una migliore e più efficace trattazione dei procedimenti in materia di famiglia dinanzi al Collegio, tenendo conto dell'ormai sempre maggiore utilizzo del sistema telematico,

### **DISPONE** quanto segue

#### **DIVORZI CONGIUNTI:**

Il Presidente del Collegio provvede all'assegnazione del singolo fascicolo al Giudice relatore.

È opportuno, pertanto, che siano depositate memorie di cortesia almeno dell'atto introduttivo e della convenzione, del certificato di matrimonio, del titolo della separazione, già depositati telematicamente, per consentire al relatore di verificare subito in udienza che gli atti e i documenti essenziali siano nel fascicolo ed evitare di riservare in decisione e poi dover rimettere sul ruolo per l'integrazione documentale.

#### **SEPARAZIONE E DIVORZI: DOCUMENTAZIONE NECESSARIA**

Nelle procedure di **separazione**, contenziose o consensuali, è necessario produrre sempre:

- l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (o quello integrale);
- i certificati di residenza dei coniugi;
- l'estratto per riassunto dell'atto di nascita per ognuno dei minori interessati dal procedimento;
- copia dell'atto di riconoscimento quale figlio di ognuno dei minori o degli atti di riconoscimento, ove quest'ultimo non sia stato contestuale in particolare per i figli nati fuori dal matrimonio;
- copie delle ultime dichiarazioni dei redditi (per l'anno precedente e per l'anno in corso all'atto dell'introduzione del procedimento) di entrambi i genitori e, solo in caso di mancata giustificata presentazione, gli ultimi modelli CUD presentati per gli stessi anni, e, in caso di lavoratori regolari, percettori di prestazioni di disoccupazione o pensionati, copie almeno degli ultimi tre prospetti-paga o degli ultimi tre cedolini relativi ai ratei di indennità di disoccupazione, di mobilità o di prestazioni pensionistiche assistenziali o previdenziali;

Nelle procedure di **divorzio**, contenziose o congiunte, oltre alla documentazione sopra detta è necessario produrre sempre:

- l'estratto integrale dell'atto di matrimonio (al fine di verificare se si tratta di matrimonio civile o concordatario);

- il titolo della separazione personale (verbale di comparizione dinanzi al Presidente e decreto di omologa, o sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato) in copia conforme.

Nei divorzi congiunti non è sufficiente fare richiamo generico alle condizioni di separazione, ove le parti vogliano chiedere il divorzio alle medesime condizioni, ma devono essere riportate apertamente e distintamente tutte le condizioni che regolano il loro divorzio.

### **PROLE MINORE:**

Come noto, il Tribunale può e deve intervenire d'ufficio ove le previsioni concordate tra i coniugi siano non rispondenti all'interesse del minore.

Ciò comporta, tra l'altro, che debba esservi di regola (anche in caso di disoccupazione) previsione di un mantenimento a carico del genitore non collocatario in via prevalente del minore d'età in una misura almeno minima (che normalmente il tribunale individua, allo stato, in € 160,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT annuale).

Del pari, ove le parti propongano il modello dell'affido esclusivo del minore a uno dei due dovranno motivare espressamente sul punto, tenendo conto che il regime d'elezione individuato dal legislatore sta nell'affido condiviso.

### **ORDINE DI CHIAMATA DELLE CAUSE:**

Come da consolidate intese con il foro e come da protocollo d'udienza, l'ordine di chiamata delle cause dinanzi al Collegio è pubblicato la settimana precedente all'udienza (al più tardi il venerdì), con indicazione di massima della fascia oraria; questa scelta è stata fatta in accoglimento delle richieste, ben comprensibili, dei difensori, dati anche gli spazi a disposizione fuori dall'aula per l'attesa e per dare modo ai difensori di organizzare la loro presenza personale o con delegato all'udienza.

E' evidente che le continue richieste di spostamenti nell'ordine delle singole procedure per esigenze varie delle parti e dei difensori, che sinora sono state sempre accordate nei limiti del possibile, hanno l'effetto di creare confusione, ritardi e, non di rado, malumore nelle parti e nei difensori che attendono il loro turno.

L'invito è, perciò, di limitare al massimo tali richieste, di organizzare al meglio per la propria partecipazione (anche a mezzo delegato) all'udienza e di considerare che il Collegio non può venire

incontro sempre a queste istanze una volta che si è fatta, ragionevolmente, la scelta dell'ordine di chiamata e della sua previa pubblicazione.

Manda alla Segreteria di questa Presidenza per la comunicazione del presente decreto a:

- Presidente della Sezione Civile;
- Coordinatore e Magistrati professionali dell'Area Famiglia della Sezione Civile;
- Dirigente Amministrativo del Tribunale di Trani;
- Direttore Amministrativo della Sezione Civile;
- Presidente del COA di Trani;

Trani, 25 luglio 2019

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

*dott. Antonio de Lilce*



